



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 04/09/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1702

Cont. 479/05/FR - Trib Bari sez. Altamura - R.ne Puglia c/Leone Domenico, competenze professionali
Avv. Alessandro DI CAGNO, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 872 del 28/06/2005, come modificata dalla D.G.R. 1389 del 04/10/2005, la Regione Puglia ha conferito mandato di difesa e rappresentanza all'Avv. Alessandro Di Gagno per la reintegra nel possesso del suolo demaniale sito in agro di Gravina di Puglia, zona 14, nel giudizio dinnanzi al Trib di Bari sez. Altamura.

(Valore della controversia: indeterminato modesto; Settore di spesa: Demanio e Patrim.)

- Con la determinazione n. 845 del 11/08/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 490,20 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

- Il Tribunale di Bari sezione di Altamura con sentenza n. 72/09 del 21/05/2009 ha accolto la domanda della Regione Puglia, condannando il Convenuto alla rifusione delle spese di giudizio, che saranno recuperate a cura del Legale interno titolare del fascicolo.

- L'Avv. Alessandro Di Cagno, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 25/08/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 5.183,70 comprese spese esenti, CAP (4%), IVA (21%), al netto dell'acconto percepito.

- A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata ex officio, con la maggiorazione del 30% per i soli onorari stante l'esito favorevole e la ripetizione delle spese, in euro 4.616,43 al netto dell'acconto corrisposto, comprensiva del CAP (4%), dell'IVA (21%), delle spese esenti e ritenute fiscali.

- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.616,43 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Alessandro Di Cagno, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 4.616.43 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad euro 4.616,43 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'Avv. Alessandro Di Cagno;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.616,43 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
